

*Antonio Armano*

# Maledizioni

Processi, sequestri e censure  
a scrittori e editori in Italia  
dal dopoguerra a oggi,  
anzi domani

*Materiale giudiziario*

Nino Aragno Editore

© 2013 Nino Aragno Editore

*sede legale*

via San Francesco d'Assisi, 22/bis - 10121 Torino

*sedi operative*

via San Calimero, 11 - 20122 Milano  
strada Santa Rosalia, 9 - 12038 Savigliano

*ufficio stampa*

tel. 02.72094703 - 02.34592395

*e-mail:* [info@ninoaragnoeditore.it](mailto:info@ninoaragnoeditore.it)  
*sito internet.* [www.ninoaragnoeditore.it](http://www.ninoaragnoeditore.it)

## INDICE

1. <i>Il muro</i> , Sartre	3
Memoria difensiva Bobbio-Zini Lamberti	5
Richiesta di archiviazione	24
2. <i>L'amante di Lady Chatterley</i> , D. H. Lawrence	57
Sentenza di archiviazione	59
3. <i>Il fuoco del mondo</i> , Iorio	63
Sentenza di primo grado	65
Sentenza di appello	70
Sentenza di Cassazione	78
Seconda sent. di appello	84
4. <i>La tecnica del sesso</i> , Tempest	107
Sentenza di archiviazione	109
5. <i>La neofilia</i> , Mariotti	115
Sentenza di primo grado	117
Sentenza di appello	120
Sentenza di Cassazione	134
6. <i>Coprifuoco</i> , Arbasino	143
testo querelato ( <i>Una persona che non dimenticherò mai</i> )	145
Sentenza	148

7.	<i>L'armata s'agapò</i> , Renzi, Aristarco	155
	Sentenza di primo grado	157
8.	<i>Scandalo, Marciapiedi perduti, I frutti bacati</i> , Nichols, Harris, Schiff	183
	Sentenza di primo grado	185
	Sentenza di appello	195
	Sentenza di Cassazione	201
9.	<i>Ragazzi di vita</i> , Pasolini	207
	Sentenza	209
10.	<i>Il deserto del sesso</i> , Répaci	213
	Sentenza	215
11.	<i>Le memorie di una cameriera</i> , Dugal	227
	Sentenza di primo grado	229
	Sentenza di appello	232
	Sentenza di Cassazione	236
12.	<i>Il ponte della Ghisolfa, L'Arialdà</i> , Testori	241
	Sentenza di archiviazione ( <i>Il ponte della Ghisolfa</i> )	243
	Sentenza ( <i>L'Arialdà</i> )	254
13.	<i>Il ragazzo di fuoco</i> , Murgia	269
	Sentenza di primo grado	271
	Sentenza di appello	287
	Sentenza di Cassazione	290
	Seconda sentenza di appello	295
14.	<i>Ulisse</i> , Joyce	301
	Requisitoria del procuratore	303
15.	<i>Il catalogo</i> , Grosz	307
	Sentenza di primo grado	309
	Sentenza di appello	319
16.	<i>Canti della nuova resistenza spagnola</i> , Liberovici, Straniero	329
	Sentenza di primo grado	331
	Sentenza di appello	340

17. <i>La noia</i> , Moravia	347
Sentenza di archiviazione	349
18. <i>I sotterranei</i> , Kerouac	371
Sentenza di primo grado	373
Sentenza di appello	381
19. <i>Cioccolata a colazione</i> , Moore	387
Sentenza	389
20. <i>I liberatori, Foeminae</i> , Sire, Wallace	393
Sentenza	395
21. <i>La ragazza di nome Giulio</i> , Milani	401
Sentenza di primo grado	403
Sentenza di appello	410
22. <i>La solita zuppa</i> , Bianciardi	423
Sentenza di primo grado	425
Testimonianze: Piovene, Eco, Del Buono, Spagnoletti, Porzio	430
23. <i>La Gana</i> , Douassot	439
Sentenza	441
24. <i>Guida ai piaceri di Londra</i>	447
Decreto di sequestro	449
Sentenza di archiviazione	450
25. <i>Nuda venne la straniera</i> , Asche	453
Sentenza di archiviazione	455
26. <i>Altri libertini</i> , Tondelli	459
Sentenza	461
27. <i>Sodomie in corpo II</i> , Busi	467
Sentenza	469
28. <i>Psychopatia Sexualis</i> , Martin	483
Sentenza di primo grado	485
Sentenza di appello	495
Sentenza di Cassazione	501

29. <i>Strage, Macchiavelli</i>	505
Sentenza di archiviazione	507
30. <i>In riva alla vita, Cenni</i>	515
Sentenza di primo grado	517
Sentenza di appello	520

29.

*Strage, Machiavelli*



Milano, li 15 ottobre 91

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO  
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

Il giudice Dr. Aurelio Barazzetta

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento

contro

MACCHIAVELLI LORIANO nato a Vergato (BO) il 12.3.1934  
imputato

del reato di cui agli artt. 595 c.p., 13 legge 8.2.1948 n. 47 perché quale autore sotto lo pseudonimo di Jules Quicher del libro «Strage» edito della casa editrice Rizzoli il cui contenuto si intende qui integralmente riportato, offendeva la reputazione di Sergio Picciafuoco affermando tra l'altro contrariamente al vero che lo stesso era, oltre che «delinquente comune», anche «picchiatore fascista, e autore di numerosi delitti», nonché che «è in contatto con l'eversione di destra e gode di coperture» e «fu fermato nei pressi di Merano dai Carabinieri di quella città. Era a bordo di un'auto equipaggiata con radio ricetrasmittenti di grande potenza. Mostrò una patente a nome di Vailati Eraclito che risultò poi essere falsa e nonostante tutto ciò venne immediatamente rilasciato. Non credo per una leggerezza dei Carabinieri ma piuttosto per l'intervento di qualche autorità» ed ancora che «il suo nome risulta in una segnalazione dei Carabinieri di Osimo come componente di Terza Posizione» e che «in passato PICCIAFUOCO, MANGIAMELI, VORATORE e DI RUSSO erano strettamente collegati e solidali in certi azioni di malavita e di mafia. Come dire la illegalità di Palermo e la illegalità di Roma. È accertato che i quattro si sono incontrati a Palermo il 28 luglio» nonché, infine, che «i nomi che Massimo aveva incontrato si riproponevano con monotonia e ricorrevano sia per la strage che per altri attentati falliti o riusciti: PICCIAFUOCO, VELLISI, MANGIAMELI, RINANI... la banda armata del Veneto e la banda armata della Magliana».

Con l'aggravante di avere attribuito alla persona offesa fatti determinati.

Reato commesso in Milano nell'aprile 90.

Parte offesa: Picciafuoco Sergio come in atti generalizzato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

il fatto e le indagini preliminari

Il 24.7.90 c/o la segreteria della Procura della Repubblica di Bologna  
PICCIAFUOCO SERGIO depositata querela per diffamazione nei

confronti del libro «Strage» edito per i tipi della Rizzoli contestualmente chiedendo:

- trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica competente in relazione al locus commissi delicti
- l'identificazione del reale autore del libro del momento che nel medesimo veniva specificato che il nome di Jules Quicher (che figurava in intestazione) era uno pseudonimo
- un provvedimento di sequestro del libro valido su tutto il territorio nazionale.

Il PM di Milano Dr. Pomarici:

identificava l'autore dello scritto in MACCHIAVELLI LORIANO come in epigrafe generalizzato (si veda la segnalazione 12.9.90 della PdS in sede)

- rigettava l'istanza di sequestro sul territorio nazionale reputando si esulasse dalle ipotesi di reato tratteggiate nell'art. 2 legge 561/1946 ordinava il sequestro di un solo esemplare dello scritto copia del quale era stata del reato prodotta in sede di querela
- emanava decreto di citazione a giudizio direttissimo avanti il Tribunale in sede contro l'imputato

All'udienza del 16.1.91 avanti la Sezione Seconda penale del Tribunale di Milano:

- l'imputato compariva con i propri difensori di fiducia
- Piacciafuoco Sergio si costituiva parte civile
- si disponeva la trasmissione degli atti all'ufficio del PM in base all'intervenuta pronuncia della Corte Costituzionale.

Il PM in sede chiedeva rinvio a giudizio dell'imputato nelle forme ordinarie e, per tal via, si giungeva alla odierna udienza camerale nella quale le parti concludevano come da separato p.v.

Le ragioni della decisione

La questione da affrontare nel presente procedimento è di estrema linearità logico – giuridica: si tratta di verificare se nella parte del libro «Strage» (impregiudicata la questione del genere letterario cui il medesimo vado ricondotto) che concerne Piacciafuoco Sergio l'autore abbia impiegato espressioni che possano essere intese come lesive della reputazione di costui.

L'asserita lesione del bene giuridico tutelato dalla norma di cui all'articolo 595 c.p. si sarebbe compendiata in alcune affermazioni testualmente indicate dall'organo di accusa che ha chiesto il rinvio a giudizio.

Per ragioni di sintesi e chiarezza espositiva si disgiungono, numerandole, le frasi in cui diffamazione si sarebbe realizzata:

- 3) Piacciafuoco Sergio era «delinquente comune»
- 4) egli era anche «picchiatore fascista e autore di numerosi delitti»
- 5) ancora «è in contatto con l'eversione di destra e gode di copertura»

6) «fu fermato nei pressi di Merano dai Carabinieri di quella città. Era a bordo di un'auto equipaggiata con radio ricetrasmittenti di grande potenza. Mostrò una patente a nome di Vailati Eraclito che risultò poi essere falsa e nonostante tutto ciò venne immediatamente rilasciato. Non credo per una leggerezza dei Carabinieri ma piuttosto per l'intervento di qualche autorità».

7) «il suo nome risulta in una segnalazione dei Carabinieri di Osimo come componente di Terza Posizione»

8) «in passato PICCIAFUOCO, MANGIAMELI, VORATORE e DI RUSSO erano strettamente collegati e solidali in certe azioni di malavita e di mafia. Come dire la illegalità di Palermo e la illegalità di Roma. È accertato che i quattro si sono incontrati a Palermo il 28 luglio».

9) Nonché, infine, «i nomi che Massimo aveva incontrato si riproponevano con monotonia e ricorrevano sia per la strage che per altri attentati falliti o riusciti: PICCIAFUOCO, VELLISI, MANGIAMELI, RINANI ...la banda armata del Veneto e la banda armata della Magliana»

frasi tutte che nel libro vengono riferite dal capitano dei CC Della Vita, uno degli inquirenti della strage di Bologna.

La memoria difensiva che porta la data del 24.7.91 si è incaricata di mostrare (pg. 8 ss) come alcune di tali espressioni siano state quasi letteralmente riprese dall'ordinanza di rinvio a giudizio dei G.I.

In particolare nell'atto giudiziario si possono rinvenire le seguenti testuali frasi riferite a Piacciafuoco Sergio:

\* «Si stabiliva in primo luogo che Piacciafuoco Sergio, delinquente comune, autore di numerosi delitti contro il patrimonio e già delinquente abituale, era da diversi anni latitante avendo a suo carico numerosi ordini e mandati di cattura per vari reati nonché ordini di carcerazione per diversi anni di reclusione» (in relazione al punto sub 1).

\* «Quanto ai legali con organizzazioni terroristiche venivano prese in considerazione soprattutto tre circostanze (...)» per cui «la dimostrazione del collegamento tra il Piacciafuoco e quegli ambienti di destra estrema nei quali fu concepito il progetto di strage benché fondata su prove di natura squisitamente indiziaria è da ritenersi conseguita» (in relazione al punto sub 3).

\* «Era stato fermato dai CC di Merano (v. Rapp. 23.6.80 cart.cit) a bordo di una autovettura risultata rubata a Smedile Antonio con a bordo radio-ricetrasmittente di grande potenza. In quell'occasione Piacciafuoco esibiva patente di guida cat. B n. 1105531 intestata a Vailati Eraclito (...) e sorprendentemente veniva subito rilasciato» (in relazione al reato sub 4).

\* «La segnalazione da parte del Comando CC di Osimo (v. Rapp.

1.10.83 cart. 383) secondo cui negli ultimi tempi il prevenuto si sarebbe politicizzato entrando a far parte dell'organizzazione di estrema destra denominata Terza Posizione» ed ancora «(Gilberto Cavallini nde) aveva con sé un completo elenco nominativo di persone detenute tutte qualificate per la sicura appartenenza a formazioni eversive di estrema destra. Tra i suddetti nominativi figurava anche il nome di Piacciafuoco» (in relazione al punto sub 5).

\* «La presenza di Picciafuoco in Sicilia nel luglio 1980 (...) nelle annotazioni dell'hotel Atlantis Bay è risultato che Piacciafuoco fu registrato il 28.8.90» (in relazione al punto sub 6).

\* «In merito alla collocazione di Sergio Picciafuoco va rilevato che le prove della partecipazione sua alla banda armata derivano essenzialmente dalle circostanze di fatto riferite a pp. 38.39.40 del mandato di cattura e sviluppate con ampiezza nel capitolo precedente dove si illustra la complessa situazione probatoria che lo coinvolge ed il provato legame con Gilberto Cavallini» (in relazione al punto sub 7).

È appena il caso di rilevare, in relazione ad un argomento sollevato dal patrono di parte civile nell'udienza camerale in merito alla necessità di acquisire copia autentica della ordinanza di rinvio a giudizio resa dai giudici istruttori per la strage del 28.8.80, come:

– non si possiedono serie ragioni per dubitare della fedele riproduzione di ampi e testuali stralci della medesima nel libro «La strage. L'atto di accusa dei giudici di Bologna» pubblicato da Editori Riuniti.  
 – quand'anche nel medesimo fossero contenute imprecisioni esse non potrebbero comunque venir addebitate a MACCHIAVELLI LORIANO, per quel che qui rileva sotto il profilo diffamatorio, il quale autorevolmente si ispirava ad una fonte assolutamente attendibile nell'attingere fatti ivi riportati.

Per quella parte di affermazioni contenute nel libro «Strage» in cui l'autore ha riprodotto quasi testualmente fatti ripresi dalla ordinanza di rinvio a giudizio dei GI, chi scrive reputa sicuramente sussistente l'esimente di cui all'art. 51 c.p.

Non suona ostativo alla ricomprensione del fatto in tale causa di giustificazione il rilievo, anch'esso affacciato dal patrono di parte civile in sede di discussione camerale, per il quale la scriminante opererebbe solo in relazione alla stampa periodica in stretta connessione con il diritto di rettifica in quanto la legge, in materia di diffamazione a mezzo stampa, non fa discendere conseguenze giuridiche diverse alla stregua dello strumento in concreto impiegato per la divulgazione dal pensiero in proposito distinguendo tra stampa periodica e pubblicazione libraria.

Sia il diritto di cronaca che quello di critica, infatti, vengono accomunati sotto lo strumentale profilo di narrazione al pubblico – a mezzo stampa appunto – di fatti che avvengono e in tal senso reputati mani-

festazioni del diritto soggettivo di libera manifestazione del pensiero garantita dall'articolo 21 della nostra Carta fondamentale.

La difesa tecnica di LORIANO MACCHIAVELLI, si presume per fini tuzioristici, ha esplorato tutti i possibili profili di qualificazione giuridica del fatto contestato ma tale sforzo pare eccessivo laddove si consideri come, in relazione alla posizione di Sergio Picciafuoco, i fatti riferiti si esauriscono in una narrazione storico-cronachistica di eventi realmente accaduti.

È certamente vero che il libro in altra ed ampia parte narra di eventi e persone frutto della fantasia dell'autore (e di ciò compare preciso avvertimento – per il lettore – nella stessa fascetta con cui la pubblicazione è avvolta in copertina) ma tale problematica non sembra pertinente al caso in rassegna posto che Picciafuoco Sergio compare nella trama narrativa con il suo vero nome e veri, pertanto, si assumono i fatti a lui riferiti.

L'ormai consolidata giurisprudenza della Corte Regolatrice ritiene che il diritto di cronaca possa essere esercitato anche quando ne derivi una lesione alla altrui reputazione purché vengano rispettati determinati limiti individuati:

- nell'interesse pubblico della sua conoscenza
- nella cd. continenza di esposizione.
- nella verità della notizia.

L'interesse pubblico viene comunemente ravvisato nelle funzioni informative, di orientamento e moralizzazione della vita sociale propria della cronaca (in proposito Cass. 18.3.1970, C. pen. Mass. 70,717) non potendosi davvero negare – in relazione al caso in rassegna – che tale requisito manchi e cioè non sussista un pubblico interesse alla conoscenza di opinioni in merito ai tentativi posti in essere per la individuazione degli autori della strage del 2.8.80 alla stazione FF. SS. di Bologna e di precisazione del movente che aveva ispirato e sorretto la loro condotta.

Il cd. principio di continenza importa che l'informazione venga mantenuta nei limiti di obiettività e serenità con impiego di una forma espositiva corretta (Cass. S.U. 30.6.1984, C. pen. 85,44).

La presenza di tale requisito parimenti non può essere posta in discussione dal momento che l'autore del libro ha quasi alla lettera ripreso espressioni contenute in un atto giudiziario siglato da più giudici istruttori.

Verità della notizia significa rispondenza al vero dei fatti pubblicati con conseguente obbligo od onere di chi riferisce di verificare la veridicità della notizia sotto il profilo di avvenuto controllo della attendibilità della fonte: quanto più tale parametro sarà elevato tanto più si innalzerà la presunzione di rispondenza al reale svolgersi degli eventi con conseguente elisione di profili di responsabilità penale in

caso di eventuali inesattezze (in tale direzione Cass. S.U. 26.3.1983, C. pen. 83, 1942).

Così giuridicamente inquadrato il canone di valutazione del caso in rassegna non sembra sia possibile muovere a MACCHIAVELLI LORIANO alcun tipo di censura. Egli si è ispirato, nell'attingere fatti riguardanti Picciafuoco, ad una fonte autorevolissima vale a dire l'atto di accusa dei giudici di Bologna. Si deve anche tener presente, al riguardo, che il libro è stato scritto e pubblicato quando conservava ancora intatta la sua validità la sentenza di primo grado che aveva condannato la parte lesa all'ergastolo per la strage della stazione e qualche mese prima della sentenza della Corte di Assise d'Appello (la circostanza non è assolutamente controversa) che ha rovesciato le conclusioni cui erano giunti i giudici di prima istanza.

In tema di cronaca giudiziaria, è stata ribadita la preminenza dell'interesse pubblico alla conoscenza dei fatti di grande rilievo sociale, quali sono quelli relativi alla perpetrazione dei reati ed all'attività di polizia giudiziaria, rispetto al principio costituzionale di presunzione di non colpevolezza dell'imputato sino alla condanna definitiva (Cass. 17.3.1981, C. pen. 82,1161).

Il patrono di parte civile ha fatto tuttavia rilevare in sede di discussione all'udienza preliminare come talune valutazioni contenute nella parte del libro «Strage» riferite a Picciafuoco Sergio non fossero aderenti al vero indicando al riguardo la locuzione «picchiatore fascista», l'asserito coinvolgimento del suo assistito in «altri attentati falliti o riusciti» insieme con Vellisi – Mangiameli – Rinani, il riferito suo collegamento con Di Russo – Voratore e Mangiameli «in certe azioni di malavita e di mafia».

Espressioni e riferimento che non troverebbero alcuna rispondenza al vero e suonerebbero gravemente diffamatori per la reputazione di Sergio Picciafuoco.

Nella ordinanza di rinvio a giudizio, che – come osservato – ha costituito la principale se non unica fonte da cui l'autore ha tratto le notizie poi riversate nel libro in relazione alla parte lesa, compare un capitolo dal titolo «L'enigma Picciafuoco» nel quale si espone che:

\* Picciafuoco Sergio (presente alla stazione FF.SS. di Bologna al momento di esplosione della bomba ed in possesso di un falso documento di identità a nome Vailati Enrico) aveva riportato lievi ferite ed era stato medicato nell'ospedale di tale città.

\* Egli era stato interrogato a distanza di tempo dapprima dalla PdS e poi dal GI circa le ragioni della sua presenza alla Stazione FF.SS. fornendo spiegazioni poi appurate assolutamente false tanto i GI testualmente concludono al riguardo «ci si chiede se tale pervicacia nel mentire possa trovare altra spiegazione che quella del suo coinvolgimento nell'attentato».

\* In particolare egli non ha saputo e/o voluto fornire spiegazioni

sulla provenienza del documento di identità falso trovato in suo possesso il cui nome è stranamente simile a quello di Vailati Adelfio intimo amico di Mangiameli Francesco ed i GI al riguardo osservano «Piacciafuoco non può rilevare la provenienza del documento perché questo permetterebbe di operare al sicuro collegamento tra lui e le organizzazioni terroristiche responsabili dell'ideazione della strage».

\* Il 1.4.1981, quando già sapeva di essere ricercato per la strage, veniva arrestato al valico di Tarvisio mentre viaggiava sotto il falso nome di Pierantoni e si appurava che sul braccio destro era raffigurato un tatuaggio de «La Rosa dei Venti» che Piacciafuoco, all'atto del suo interrogatorio, aveva provveduto maldestramente a mascherare con altro tatuaggio allo scopo di celare quello preesistente.

In particolare sotto la voce «I legami con le organizzazioni terroristiche» i GI osservano che:

\* il nome di Piacciafuoco Sergio compariva in un elenco di persone detenute militanti nell'area della destra eversiva in possesso di Gilberto Cavallini esponente di spicco dei NAR in collegamento con la Cellula Veneta (Fachini – Raho), la destra romana (Signorelli – Calore), Avanguardia Nazionale (Ballan – Pagliai)

\* il nome di Vailati Enrico pare simile a quello di Vailati Adelfio amico intimo di Mangiameli Francesco il quale, poi, era amico di Fioravanti Valerio (Voratore) e Francesca Mambro (Di Russo) tanto da averli ospitati in Sicilia sino al 28.7.90 prima della loro partenza al Nord (come si rammenterà esiste prova documentale di un soggiorno di Piacciafuoco all'hotel Atlantis Bay vicino a Palermo nel luglio 80 e la parte lesa, latitante e senza documenti, a suo dire si sarebbe recata nell'isola per puro diporto).

\* A proposito della classificazione di Piacciafuoco Sergio come delinquente comune e non politico «è ampiamente provato in atti, per la acquisizione di documentazione proveniente da altri procedimenti e per diretta escussione di fonti di prova, che esisteva negli ambienti della destra romana e veneta una profonda commistione di malavita comune e politica (vedasi per tutti i legali Fioravanti – Alibrandi – Vale con gli ambienti criminali della Magliana e della Balduina ed il ruolo di Trincanato – Manfrin – Addis nel gruppo Fioravanti – Cavallini)».

La doglianza del patrono di parte civile deve reputarsi infondata dal momento che il raffronto comparativo tra le frasi evidenziate e gli elementi valutativi e narrativi dell'ordinanza di rinvio a giudizio induce a ritenere una sostanziale conformità tra i due scritti che incidono su semplici modalità del fatto narrato senza modificarne la struttura essenziale a parere della Corte Regolatrice non importano superamento del limite qui in discussione (Cass. Sez. V 84/167836). Per l'insieme di tali ragioni chi scrive ritiene che LORIANO MAC-

CHIAVELLI sia da reputare persona non punibile per aver esercitato, nel riferire notizie riferentesi a Picciafuoco Sergio in 22 delle 21.400 righe del libro «Strage», il diritto di cui all'art. 51 c.p.

P.Q.M.

visto l'articolo 425 c.p.p.

DICHIARA

non luogo a procedere nei confronti di LORIANO MACCHIAVELLI in ordine al reato ascrittogli e di cui alla rubrica perché trattasi di persona non punibile ai sensi dell'art. 51 c.p.

Milano, lì 15 ottobre 91